



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Allegato A – Capitolato tecnico

Affidamento, mediante RDO sul mercato elettronico della PA, della fornitura dei servizi di responsabile della protezione dati (RPD/DPO) ai sensi dell'art. 37 del regolamento UE 2016/679 e di supporto all'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste all'adeguamento alla normativa europea sulla protezione dei dati personali. CIG Z602961022

CAPITOLATO TECNICO

Art. 1. - Amministrazione aggiudicatrice

Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste – Direzione Generale – Ufficio Sistemi Informatici e Statistica – Strada dei Cappuccini 2/A – Aosta.

Punto Ordinante: Dott.ssa Lucia Ravagli Ceroni (Direttore Generale).

Responsabile del Procedimento: Dott. Alessandro Gentile (Ufficio Sistemi Informatici e Statistica).

Art. 2. - Oggetto dell'appalto

I servizi oggetto di affidamento comprendono:

- a) l'attività di Data Protection Officer (DPO);
- b) l'attività di consulenza specialistica, formazione e supporto in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati personali, in adeguamento al Regolamento UE 2016/679, di seguito GDPR, e alle disposizioni del "Regolamento in materia di protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali" emanato dall'Ateneo con Decreto rettorale n. 52, prot. n. 8076/I03 del 5 giugno 2019.

Per le attività di cui al punto a) è richiesto lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 39 del GDPR.

La diretta presenza in loco del DPO sarà proporzionata alle effettive necessità e, in ogni caso, non dovrà essere inferiore alle 12 giornate annue.

Nel caso di attività ispettive promosse dall'autorità di controllo/Garante, il DPO dovrà assicurare la propria presenza presso la sede dell'Ente con la massima tempestività e, comunque, non oltre 24 ore dalla chiamata da parte dell'Ateneo.

Per l'attività di consulenza di cui al punto b), si prevedono le attività e misure di seguito elencate, che si integrano con le attività richieste al DPO:

1. analisi dell'assetto complessivo dell'Ente e verifica della completezza e conformità agli adempimenti in materia di trattamento e sicurezza dei dati, fornendo, entro 30 giorni dall'affidamento del servizio, una relazione che evidenzi il relativo grado di conformità e le azioni da intraprendere per garantire la protezione dei dati personali. Per tale attività



Allegato A – Capitolato tecnico

l'affidatario deve garantire la propria presenza per almeno 3 giornate presso la sede dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste;

2. elaborazione della mappatura dei processi e individuazione delle aree di rischio;
3. elaborazione, ove necessario, della valutazione d'impatto per i trattamenti di dati effettuati dall'Ateneo;
4. assistenza nella predisposizione e nell'adeguamento della regolamentazione di Ateneo alla vigente normativa in materia di trattamento e sicurezza dei dati personali;
5. assistenza nella predisposizione e nell'adeguamento di linee guida, disposizioni operative, modulistica, informative e policy applicative in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica;
6. attività di formazione specifica rivolta a tutto il personale dell'Ateneo coinvolto nelle attività di trattamento dei dati personali. Dovranno essere previste, in particolare, almeno 6 sessioni formative all'anno di almeno 4 ore ciascuna da svolgere presso le sedi dell'Ateneo. L'attività di formazione dovrà essere integrata e coordinata con la formazione in materia di prevenzione della corruzione nonché con la formazione in tema di trasparenza e di accesso, con particolare riguardo ai rapporti tra protezione dei dati personali, trasparenza, accesso ai documenti amministrativi e accesso civico, semplice e generalizzato, nei diversi ambiti in cui opera l'Università come previsto dal Regolamento di Ateneo in materia di protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali;
7. mantenimento e aggiornamento del Registro delle attività di trattamento dei dati personali;
8. gestione della procedura e del Registro dei Data Breach;
9. attivazione del registro di segnalazioni e richieste di accesso ai dati personali;
10. formulazione di pareri relativi al bilanciamento tra riservatezza e trasparenza amministrativa alla luce del decreto legislativo n. 33/2013, così come riformato dal Decreto Legislativo n. 97/2016;
11. definizione di procedure e modulistica per l'elaborazione e il controllo degli atti di nomina di responsabili esterni, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema;
12. monitoraggio e aggiornamento della procedura di gestione degli affidamenti di attività che comportano un trattamento di dati personali a responsabili esterni;
13. elaborazione di procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali;
14. definizione delle procedure e delle misure di sicurezza da adottare per il trasferimento dei dati in Paesi terzi (extra UE);
15. attività collaterali alle precedenti.



Allegato A – Capitolato tecnico

Art. 3. - Tempi della fornitura

La relazione che evidenzia il grado di conformità e le azioni da intraprendere per garantire la protezione dei dati personali, redatta a seguito di analisi dell'assetto complessivo dell'Ente e di verifica della completezza e conformità agli adempimenti in materia di trattamento e sicurezza dei dati, dovrà essere completata in massimo 30 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data di stipula del contratto di fornitura.

Relativamente ai trattamenti di dati in essere alla data di stipula del contratto, le attività di:

- mappatura dei processi e individuazione delle aree di rischio;
- elaborazione, ove necessario, della valutazione d'impatto;
- aggiornamento del registro delle attività di trattamento;
- revisione delle informative da fornire agli interessati ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR;

dovranno essere completate in massimo 90 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data di stipula del contratto di fornitura.

Per le nuove attività di trattamento dati, che l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste attiverà successivamente alla data di stipula del contratto, la mappatura del processo e l'individuazione del rischio, l'elaborazione, se necessario, della valutazione d'impatto, l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento e la redazione dell'informativa da fornire all'interessato ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR dovranno essere completati in massimo 15 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla richiesta formale da parte dell'Ateneo.

La formulazione di pareri relativi al bilanciamento tra riservatezza e trasparenza amministrativa alla luce del decreto legislativo n. 33/2013, così come riformato dal Decreto Legislativo n. 97/2016, dovrà essere completata in massimo 7 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla richiesta formale da parte dell'Ateneo.

Una prima proposta di:

- revisione, se necessario, della regolamentazione di Ateneo in materia di trattamento e sicurezza dei dati personali;
- adozione e/o revisione di linee guida, disposizioni operative, modulistica e policies applicative in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica;
- adozione di una procedura di gestione delle violazioni di dati personali e attivazione del Registro dei Data Breach;
- attivazione del registro di segnalazioni e richieste di accesso ai dati personali;
- adozione di una procedura per l'elaborazione e il controllo degli atti di nomina di responsabili esterni, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema;
- aggiornamento della procedura di gestione degli affidamenti di attività che comportano un trattamento di dati personali a responsabili esterni;
- adozione di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali;



Allegato A – Capitolato tecnico

- adozione di procedure e misure di sicurezza da adottare per il trasferimento dei dati in Paesi terzi (extra UE);

dovrà essere consegnata all'Ateneo in massimo 180 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data di stipula del contratto di fornitura per l'eventuale successiva approvazione da parte degli organi competenti.

Resta inteso che la regolamentazione di Ateneo, la documentazione, la modulistica e le procedure operative inerenti la protezione dei dati personali e la sicurezza informatica dovranno essere sottoposte a costante verifica e aggiornamento durante tutto il corso del contratto e le proposte di revisione dovranno essere inoltrate all'Ateneo con la massima tempestività.

Art. 4. - Requisiti specifici del DPO

Al fine di garantire tutte le competenze richieste dal presente capitolato, il servizio può essere eseguito da un gruppo di lavoro, fermo restando l'obbligo dell'esecutore dell'appalto di individuare un capo progetto che verrà nominato DPO, con apposito atto dell'Ateneo. I concorrenti devono comprovare tutte le competenze richieste nel presente capitolato mediante la produzione del curriculum del soggetto designato a ricoprire il ruolo di DPO e dei componenti dell'eventuale gruppo di lavoro.

Il Responsabile della protezione dei dati personali designato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o diploma di laurea magistrale (nuovo ordinamento);
- b) approfondita conoscenza della normativa in materia di protezione dei dati e in materia trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni;
- c) possesso di comprovata esperienza di almeno 6 anni nell'ambito della protezione dei dati personali;
- d) esperienza relativa al ruolo di DPO in una pubblica amministrazione.

Il Responsabile della protezione dei dati personali designato e/o i componenti del gruppo di lavoro deve/devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- e) approfondita conoscenza del funzionamento del sistema universitario e della normativa e delle procedure amministrative applicabili;
- f) adeguata competenza in materia informatica.

Art. 5. - Funzioni del DPO

Ai sensi dell'art. 39 del GDPR, il DPO deve garantire l'adempimento delle seguenti funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR nonché da ulteriori disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali;



Allegato A – Capitolato tecnico

- b) sorvegliare l'osservanza del GDPR, e delle ulteriori disposizioni in materia di protezione dei dati, nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del GDPR;
- d) cooperare con l'autorità di controllo;
- e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del GDPR, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

Art. 6. - Durata ed importo dell'appalto

Il contratto avrà durata di 24 mesi dalla data di affidamento del servizio.

L'importo stimato e posto a base di gara per l'affidamento del servizio in oggetto è di € 39.000,00 al netto dell'IVA di legge.

Trattandosi di fornitura di servizi di natura intellettuale non sono previsti costi della manodopera né oneri di sicurezza o rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pertanto pari a zero.

Il prezzo contrattuale comprenderà tutte le prestazioni, i costi complessivi e globali necessari alla corretta esecuzione della fornitura.

I concorrenti, nel formulare le offerte economiche, dovranno considerare tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sulla prestazione.

Art. 7. - Normativa applicabile

Premesso che il valore stimato del presente appalto è inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura di aggiudicazione e l'esecuzione del contratto sono disciplinati dagli atti di gara, dai principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e dalle norme del citato Decreto n. 50/2016 applicabili ai contratti di appalto sottosoglia.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia alla normativa vigente.

Art. 8. - Obblighi reciproci

L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto dell'incarico a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e negli atti di gara. L'aggiudicatario si obbliga sin d'ora al rispetto di eventuali norme che dovessero essere emanate, nel periodo di vigenza contrattuale, attinenti alla materia del servizio affidato.



Allegato A – Capitolato tecnico

Si intendono remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri ed i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto, ed ogni attività che si renda necessaria ai fini di un corretto adempimento, anche qualora derivanti da norme sopravvenute in materia.

L'aggiudicatario si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali avvalendosi di risorse umane adeguatamente qualificate in relazione all'oggetto dell'incarico ed alle specifiche fasi di svolgimento del medesimo.

Il Titolare del trattamento assicura, ai sensi dell'art. 38 del GDPR, il tempestivo e adeguato coinvolgimento del DPO in tutte le questioni inerenti alla protezione dei dati personali.

Art. 9. - Stipula del contratto

Ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b) del D.lgs n. 50/2016, è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Il documento di stipula verrà prodotto automaticamente dalla piattaforma MEPA, una volta gestiti i dati e i documenti richiesti per il perfezionamento del contratto.

La stipula del contratto per la fornitura in oggetto è disposta in modalità elettronica mediante il portale www.acquistinretepa.it di Consip S.p.A.

Art. 10. - Cessione del contratto

Salvo quanto previsto dall'art. 105 del Decreto legislativo n. 50/2016, è fatto divieto all'impresa affidataria di cedere il contratto pena la decadenza dell'affidamento e quindi la risoluzione del contratto.

Art. 11. - Pagamenti

I pagamenti della fornitura saranno disposti nel rispetto della vigente normativa in materia e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni concernenti la fatturazione elettronica e degli obblighi in tema di tracciamento dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Ateneo provvederà al pagamento del corrispettivo d'appalto in rate trimestrali posticipate dietro presentazione di regolare fattura.

Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Ateneo tratterà l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Le fatture saranno pagate entro 30 giorni dalla data di emissione, accertata la regolarità della fornitura e la regolarità contributiva.

Le fatture dovranno essere intestate all'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste - codice fiscale n. 91041130070 e P. IVA 01040890079 e dovranno essere inviate elettronicamente utilizzando il Codice IPA `uvdau_ao` e il Codice Univoco Ufficio: `UF2EU2`. Le fatture dovranno recare l'indicazione del Codice Identificativo Gara (CIG), gli estremi identificativi del c/c



Allegato A – Capitolato tecnico

dedicato ai pagamenti della pubblica amministrazione, nonché l'indicazione della scissione dei pagamenti (c.d. split payment).

Art. 12. - Penale

È prevista l'applicazione di una penale per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario commisurata ai giorni di ritardo e proporzionale rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.

La penale dovuta per il ritardato adempimento è calcolata nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle sopra citate penali, verranno contestati all'impresa a mezzo PEC. L'impresa dovrà provvedere all'immediato intervento risolutivo o a comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, ad insindacabile giudizio del Responsabile del procedimento, ovvero non vi sia stata risposta alla contestazione o la stessa sia giunta oltre al termine indicato, si applicheranno le sopraindicate penali detraendo dal corrispettivo dovuto dall'Ateneo gli importi previsti ai punti precedenti. L'importo delle penali sarà dedotto dal pagamento della fattura relativa al periodo di riferimento.

Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

L'applicazione della penale non esonera l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

Art. 13. - Risoluzione del contratto

Se la fornitura non sarà conforme al capitolato tecnico e non sarà eseguita nel rispetto del contratto, anche a seguito di gravi inadempimenti, e delle indicazioni del Responsabile del procedimento, l'Università avrà facoltà di fissare un termine entro il quale il contraente dovrà conformarsi alle condizioni previste nell'offerta.

Nel caso di mancato rispetto del suddetto termine, la stazione appaltante, ove non ritenga di effettuare il ricorso all'esecuzione in danno, previa semplice comunicazione, potrà risolvere il contratto come previsto dagli articoli 1454 e 1456 del codice civile, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

Art. 14. - Recesso

Trova applicazione l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 15. - Informativa sulla privacy

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e nel Regolamento UE 2016/679 del Parlamento



Allegato A – Capitolato tecnico

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento in oggetto. Il titolare del trattamento è l'Università della Valle d'Aosta. Il responsabile della protezione dei dati dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste è contattabile ai seguenti indirizzi: e-mail: rdp@univda.it – PEC: protocollo@pec.univda.it con una comunicazione avente ad oggetto: "All'attenzione del DPO dell'Università della Valle d'Aosta".

Art. 16. - Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti dal contratto di cui alla presente fornitura sono deferite alla competente autorità giudiziaria del foro di Aosta, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 17. - Codice di comportamento

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università della Valle d'Aosta pubblicato sul sito dell'Ateneo www.univda.it, nella sezione denominata "Normativa".